



CITTA' DI CARMAGNOLA
PROVINCIA DI TORINO

**Ripartizione Commercio – Artigianato – Polizia Amministrativa
CC*/cc***

**REGOLAMENTO
MERCANTICO E SETTORE GENERI DEL RIUSO E DEL
COLLEZIONISMO**

Approvato con Delibera C.C. 59 DEL 28/07/2015

Articolo 1 – Istituzione – Denominazioni – Normativa di riferimento

1.1 Con la denominazione “Mercantico e Settore Generi del Riuso e del Collezionismo” è reistituito ai sensi del D. Lgs 114/1998 e della L.R. n.28/1999 il mercato del piccolo antiquariato, anticaglie, robivecchi istituito originariamente con deliberazione G.C. n. 418 in data 12/3/1989. Lo stesso Regolamento è stato ulteriormente modificato con la deliberazione di CC n. 55 del 29/04/08 giungendo all’attuale formulazione. In seguito la Regione Piemonte con la DGR n. 20-380 del 26/07/10 e le relative indicazioni interpretative emanate il 09/03/11 ha radicalmente modificato la normativa di riferimento. La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 125 del 13/04/11 ha impartito un primo atto di indirizzo alla Ripartizione Commercio per effettuare modifiche al Mercantico, ai sensi della nuova normativa.

La manifestazione è mista di commercio e di altre attività non commerciali (raccolta di beni destinati all’abbandono, artigianato, collezionismo).

1.2 Per la parte esclusivamente commerciale, denominata Mercantico, si fa riferimento alla vigente normativa di settore mentre per la parte denominata “Settore Generi del Riuso e del collezionismo”, dove i materiali vengono venduti nell’esercizio di attività non commerciale, in altre tipologie di manifestazioni o alle normative di settore relative ai beni oggetto di compravendita.

1.3 Per quanto necessario le previsioni del presente regolamento sono specificate con provvedimenti del responsabile di servizio.

Articolo 2- Periodicità

2.1 La Manifestazione si svolge a Carmagnola la seconda domenica di ogni mese, eccetto il mese di agosto che è soppressa.

2.2 L’edizione della manifestazione può essere soppressa, trasferita o posticipata per motivi di viabilità, per ordine e sicurezza pubblica, pubblico interesse o altre cause.

2.3 L’edizione della manifestazione non regolarmente svolta per cause non imputabili al Comune di Carmagnola non dà diritto al rimborso del plateatico agli operatori col posto fisso.

Articolo 3 – Sede della manifestazione

3.1 La Manifestazione si svolge, di norma, sulle vie e piazze centrali individuate dall'amministrazione comunale, sulla base della disponibilità delle stesse per ogni edizione.

3.2 Le aree sono delimitate in posteggi ed assegnati ad operatori commerciali, artigiani restauratori ed artigiani artistici inseriti nell'albo delle imprese Artigiane, ai privati, alle associazioni di volontariato locale e di respiro nazionale

3.3 In caso di utilizzo delle aree da parte del comune, di tutte o parti di esse, per altre manifestazioni commerciali, culturali, religiose ecc di grande rilievo ed importanza per la città, con notevole afflusso di persone o veicoli, l'edizione del mercantico e del Settore Generi del Riuso verrà spostata o soppressa.

3.4 L'Amministrazione Comunale può istituire nel contesto della manifestazione mostre particolari, di interesse storico, artistico, culturale, mostre tematiche, esposizioni o dimostrazioni di attrezzature d'epoca usate per attività o mestieri antichi.

3.5 Ai fini del presente regolamento si intende per operatore commerciale il soggetto in possesso di autorizzazione commerciale di Tipologia A (legata alla concessione di un posteggio fisso pluriennale) rilasciata dal Comune di Carmagnola per la manifestazione di cui si tratta. L'area loro destinata coincide con Piazza IV Martiri (posteggi dal n. 1 al n. 64), Via Valobra (posteggi dal 79 fino al n. 94 e dal n. 104 fino al n. 118) e Piazza Garavella (dal n. 95 al n. 103).

3.6 Agli operatori privi di autorizzazione (Privati/Hobbisti), che dichiarano di non guadagnare annualmente più di €4.800 dalle vendite nei mercatini. L'area loro destinata coincide con Via Valobra (dal n. 128 al n. 143 e dal n. 165 al n. 175) e Piazza Rayneri (dal n. 215 al n. 242).

3.7 Allo stesso modo alle onlus viene rilasciata per ogni manifestazione una concessione provvisoria di Occupazione di Suolo Pubblico. L'area loro destinata coincide con Via Valobra (dal n. 127 al n. 119), Piazza S.Agostino (n.n. 176, 177, 178, 184, 198, 199, 200, 201, 202, 203) e Via Porta Zucchetta (dal n. 207 al n. 214).

3.8 Le aree di cui sopra possono essere modificate per esigenze di servizio, con atto a carico del Direttore della Ripartizione Commercio

3.9 Non sono previste ulteriori aree destinate al Mercantico Fiera dei Generi del Riuso.

Articolo 4 – Misura dei posteggi

4.1 La misura dei posteggi è stabilita in metri 5 di lunghezza e metri 3,5 di profondità.

4.2 Compatibilmente con la disponibilità delle aree possono essere concessi ad un medesimo operatore che ne faccia richiesta due posteggi attigui.

Articolo 5 - Orari

5.1 Le aree destinate alla manifestazione sono accessibili ai partecipanti dalle ore 6,30.

5.2 I titolari di posteggio fisso decennale o temporaneo dovranno occuparlo entro le ore 7,30 con le attrezzature e dovranno ultimare l'allestimento dei banchi entro le ore 8,30. I posteggi assegnati con la

spunta dovranno essere occupati e i relativi banchi allestiti entro 1 ora dall'assegnazione.

5.3 Entro le ore 8.30 per gli operatori a posteggio fisso ed entro un'ora dall'assegnazione ai sorteggianti, tutti i veicoli devono essere allontanati dall'area destinata alla manifestazione salvo quelli autorizzati a sostare espressamente dal Comando Polizia Municipale.

5.4 Ogni operatore dovrà dare inizio allo sgombero del posteggio assegnatogli non prima delle ore 16,30 nel periodo di ora solare e non prima delle ore 17,30 nel periodo di ora legale.

5.5 Entro le ore 18.00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 20.00 nel periodo di ora legale, l'area destinata alla manifestazione deve essere lasciata pulita dai rifiuti prodotti ed asportati con le modalità e prescrizioni al momento in vigore.

5.6 Salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, lo sgombero del posteggio prima dell'orario stabilito comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell'art. 23 e l'operatore verrà considerato assente.

5.7 Lo sgombero anticipato del posteggio deve essere comunicato agli organi di vigilanza entro le ore 12.00 oppure all'ufficio Commercio del Comune entro 5 giorni dall'edizione specificando o documentando i motivi dell'abbandono.

5.8 Qualora nel corso della giornata si liberino dei posteggi, è vietata la loro occupazione sia da parte degli operatori a posto fisso che da parte degli spuntisti.

Articolo 6 – Tipologia di generi ammessi alla manifestazione

6.1 Indipendentemente dalla denominazione della manifestazione, sono ammessi gli oggetti di antiquariato, oggetti antichi vecchi, usati o non ancora usati, oggetti di interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio, generi da collezionismo, materiale usato, comunque ascrivibile ai seguenti generi:

Mobili e complementi di arredo;

Filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);

Numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);

Libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;

Atlanti, mappe, manoscritti e autografi;

Abbigliamento, Monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola);

Strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;

Dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione (i CD musicali dovranno essere originali, col marchio SIAE, rigorosamente usati e non incellophanati);

Materiale informatico (Programmi, DVD, Videogiochi e simili dovranno essere originali, col marchio SIAE, rigorosamente usati e non incellophanati);

Pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola (rigorosamente usati);

Articoli di ceramica e porcellana di antica e vecchia realizzazione;

Giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine (rigorosamente usati e non incellophanati o inscatolati);

Articoli da fumo;

Militaria ed onorificenze (ogni materiale quale armi, da taglio, da punta e da sparo, oltre la specifica normativa relativa al suo porto, trasporto, utilizzo e vendita, dovrà essere esposto in teche chiuse e maneggiabile solo dal titolare del posteggio);

Attrezzi da lavoro.

6.2 E' assolutamente vietata l'esposizione e la vendita di animali, la somministrazione e la vendita di alimentari (ad esclusione delle 2 aree esterne al Mercantico destinate agli operatori agricoli), prodotti per cosmesi, cura della persona, oggetti nuovi di recente fabbricazione o di attuale produzione, comprese le imitazioni di oggetti antichi o le riproduzioni di monili ed oggetti d'epoca o di antica realizzazione, merce ed oggetti di qualunque genere proveniente da stock o rimanenze di magazzino, merceria e bigiotteria in genere. Sono esclusi i generi che non costituiscono oggetti specifici, ma costituiscano semilavorati per la produzione di merce quali stoffe e simili, nonché i generi commerciati nei mercati quotidiani.

Per oggetti di antiquariato si intendono quelli vecchi di almeno 50 anni facendo riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale eventualmente usato per il restauro o per l'abbellimento.

E' vietata la vendita di oggetti in materiale prezioso ove non è previsto dalla normativa vigente.

Articolo 7 – Operatori ammessi al Mercantico e ai Generi del riuso

7.1 Sono ammessi al Mercantico esclusivamente e in ordine di priorità:

-operatori titolari di autorizzazione commerciale di tipologia A rilasciata dal Comune di Carmagnola

-operatori professionali iscritti all'albo delle imprese artigiane che vendano prodotti artistici o dell'ingegno che dimostrino di loro esclusiva produzione.

-artigiani, produttori o restauratori iscritti all'albo delle imprese artigiane.

-operatori artistici, autorizzati temporaneamente che realizzino sul momento le opere dell'ingegno e della loro creatività.

-titolari di esercizi commerciali di cui alla L 114/98 o di autorizzazioni di tipo B per oggetti vecchi, antichi ed usati che vendono:

- Abbigliamento vintage e generi di teatro;
- opere di pittura e grafica;
- filatelia e numismatica;
- orologi, apparecchi radio, fonografi e strumenti similari;
- vecchi arnesi per la lavorazione del legno;
- libri e riviste.

7.2 Gli artigiani restauratori di mobili, oggetti vecchi ed usati, è data facoltà di esporre per la vendita davanti ai propri laboratori artigianali gli articoli o la merce da loro restaurata alla sola condizione del pagamento del plateatico.

7.3 Sono ammessi al settore Generi del Riuso, presentando ogni mese domanda di partecipazione, finalizzata alla concessione temporanea di Occupazione di suolo pubblico:

A) Associazioni Onlus e di Volontariato.

B) Privati collezionisti che non esercitano professionalmente attività commerciale e che dichiarano di non guadagnare più di € 4.800 annui dalle vendite nei mercatini.

7.4 I minorenni non sono ammessi all'assegnazione dei posteggi o alla formulazione della graduatoria della spunta.

Articolo 8 – Operatori non ammessi

8.1 Alle manifestazioni del Mercantico e dei Generi del Riuso non sono ammesse le persone fisiche o le società legalmente costituite, sottoposte ai provvedimenti di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 114 del 31.03.1998, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

Gli accertamenti di tali condizioni sono effettuati sulla base delle disposizioni del comma 3 del predetto articolo.

Se dall'accertamento di cui sopra emergessero provvedimenti a carico di persone o dei legali rappresentanti delle società a cui siano stati concessi un posteggio o l'autorizzazione commerciale o che siano state inserite nella graduatoria di spunta, questi verranno revocati o cancellati.

8.2 Alle manifestazioni non sono riammessi operatori allontanati per decadenza del posteggio, per assenze, per morosità, per merce non idonea o altri provvedimenti a loro carico.

Articolo 9 – Registro di cose antiche e usate.

9.1 I partecipanti del Mercantico sulla base della qualità della merce trattata e nei casi in cui necessita la registrazione, ai sensi dell'art. 126 del TULPS hanno l'obbligo della tenuta del registro di cose antiche e usate per le operazioni di cui all'art. 247 del regolamento di Esecuzione. Allo stesso modo devono essere in possesso della Scia di inizio attività per la vendita di oggetti vecchi ed usati (equivalente alla vecchia Presa d'Atto).

9.2 Le disposizioni degli artt. 126 e 128 non si applicano per il piccolo commercio di cose usate, prive di valore (come usati e privi di valore sono considerati tutti gli oggetti usati il cui valore unitario è pari a ZERO o di un valore esiguo).

9.3 Rilevato che il valore esiguo non è stato stabilito normativamente, per cui è soggetto alla discrezionalità delle Autorità Locali, onde permettere l'applicabilità della suddetta disposizione, per "valore esiguo" si stabilisce il valore unitario delle cose usate come segue:

Euro 50,00 per gli oggetti

Euro 150,00 per i capi di abbigliamento

Articolo 10 - Modalità di assegnazione dei posteggi nel Settore Mercantico

10.1 Su domanda e previa valutazione degli articoli posti in vendita, i posteggi nel Settore Mercantico sono assegnati dall'Ufficio Commercio ottenuto dal Comune di Carmagnola la licenza commerciale di tipologia A) o la sola concessione del posteggio per gli operatori descritti all'art. 7.1. I soggetti che hanno ottenuto dal Comune l'autorizzazione commerciale di tipologia A) o la concessione del posteggio per il Mercantico devono, pena la decadenza della autorizzazione o della concessione ottenuta, presentare all'Ufficio Commercio dimostrazione

dell'avvenuta iscrizione ai registri camerali o all'albo delle imprese artigiane della CCIAA entro 30 giorni dalla data di rilascio. Allo stesso modo, con cadenza annuale come previsto dalla Regione Piemonte, è fatto obbligo di presentazione della documentazione VARA/DURC:

10.2 Tali posteggi possono essere oggetto di transazioni come i normali posteggi sui mercati (subingresso a seguito vendita o affitto di azienda).

10.3 I posteggi liberi verranno assegnati seguendo il successivo ordine:

- agli operatori con più presenze sulla manifestazione;
- a parità di presenze, agli operatori con maggiore anzianità di iscrizione nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio;
- agli operatori che chiedono la miglioria del posteggio;
- agli operatori provenienti dal settore Fiera che abbiano assunto la veste di operatore commerciale che richiedono il rilascio dell'autorizzazione di tipo A).

10.4 Nel caso che un posteggio si renda libero nel corso dell'anno l'Ufficio Commercio provvederà immediatamente alla sua assegnazione utilizzando la graduatoria vigente.

Articolo 11 - Modalità di assegnazione dei posteggi nel Settore Generi del riuso

11.1 La concessione di Occupazione di suolo pubblico per Privati e Hobbisti avviene a seguito di istanza con cadenza mensile, da presentarsi il giorno dopo il mercatino precedente e entro e non oltre due venerdì prima l'edizione a cui si vuole partecipare.

11.2 L'istanza di cui sopra va presentata con due marche da Bollo (al momento del valore di € 16.00).

11.3 Il giovedì e il venerdì precedenti il mercatino gli operatori Hobbisti, Privati devono ritirare la concessione di cui sopra e provvedere al pagamento del plateatico presso la ditta Maggioli Tributi.

11.4 La stessa procedura viene richiesta alle Associazioni e Onluss, con la differenza che queste sono esentate dal pagamento di Marche da Bollo e Plateatico.

11.5 A partire dal 2015, a seguito di Deliberazione della Giunta Comunale, è possibile richiedere e ritirare la concessione di occupazione di suolo pubblico contestualmente per 3 edizioni (gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/ottobre e novembre/dicembre), allegando n. 6 marche da bollo e pagando il triplo del plateatico.

Articolo 12 - Assegnazione posteggi non occupati

12.1 I posteggi non occupati entro le ore 7,30 verranno assegnati sia nel settore del Mercantico che nel settore dei Generi del Riuso mediante spunta esclusivamente tra operatori commercianti, in regola con la documentazione VARA/DURC

12.2 Indipendentemente dalla qualificazione giuridica dei partecipanti alla spunta, le persone extracomunitarie devono avere al seguito il permesso di soggiorno e il passaporto in originale; per i cittadini comunitari è sufficiente il documento d'identità.

12.3 Ai fini della graduatoria, la presenza sarà registrata unicamente se l'operatore ha occupato di fatto il posteggio assegnatogli, indipendentemente dal fatto che abbia o meno pagato il suolo pubblico.

12.4 Nel caso in cui l'operatore si presenti alla spunta dopo essere già stato chiamato per l'assegnazione di un posteggio, lo stesso verrà reinserito al termine della graduatoria.

Articolo 13 - Modalità di presentazione delle domande - Graduatorie

13.1 Le domande di partecipazione alla Manifestazione sono presentate all'Ufficio Commercio entro e non oltre due venerdì precedenti il mercatino a cui si intende partecipare, tramite protocollo del Comune su moduli appositamente predisposti e devono contenere le dichiarazioni richieste. Gli extracomunitari devono presentare il passaporto e il permesso di soggiorno in originale mentre per i cittadini comunitari è sufficiente il documento di identità per tenerne agli atti la loro fotocopia.

13.2 L'Ufficio Commercio provvede a predisporre per ognuno dei due settori della manifestazione graduatorie distinte.

Articolo 14 - Decadenza

14.1 I titolari di posteggi fissi, decennali decadono alla terza assenza ingiustificata anche non consecutiva nel corso dell'anno solare o in caso di mancato pagamento dei diritti di occupazione del suolo pubblico, dell'energia elettrica, della nettezza urbana o di altro onere stabilito dal Comune di Carmagnola.

14.2 Al verificarsi della casistica di cui sopra l'Ufficio Commercio provvede, senza altro adempimento, alla cancellazione delle autorizzazioni e procede ad assegnare i posteggi a nuovi operatori.

14.3 Per la giustificazione delle assenze si applica il Regolamento dei mercati.

Articolo 15 - Rappresentanza

15.1 Per la rappresentanza degli operatori professionali si applica il regolamento dei mercati.

15.2 Per i partecipanti al settore Generi del Riuso non è ammessa la rappresentanza.

Articolo 16 - Tassa di posteggio, rimborsi e altri oneri

16.1 I nuovi concessionari di posteggio, prima del ritiro della concessione, sono tenuti a pagare in anticipo l'intero anno o per le edizioni richieste, i diritti di occupazione di suolo pubblico, della nettezza urbana ed ogni altro onere stabilito dal Comune

16.2 I diritti di rinnovo annuale delle concessioni dovranno essere pagati entro il 31 gennaio ogni anno secondo le modalità stabilite dal Comune. E' prevista, solamente in casi gravi e documentabili, la rateizzazione del pagamento.

16.3 L'assenza dalla manifestazione per qualsiasi motivo o la decadenza dal posteggio non danno diritto al rimborso degli oneri già pagati.

16.4 Gli operatori inseriti nella graduatoria di spunta devono pagare l'importo previsto al momento dell'assegnazione del posteggio.

16.5 Le associazioni di cui all'art. 11.1 sono esentate dal pagamento dei diritti di occupazione del suolo pubblico eccetto l'eventuale rimborso dell'energia elettrica.

Articolo 17 - Obblighi degli operatori della manifestazione

17.1 Gli operatori che partecipano alla manifestazione devono:

- provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce adottando modalità tali da non impedire le operazioni agli altri e rispondere di eventuali danni a terzi
- occupare esclusivamente il posteggio loro assegnato e rispettare le misure dello stesso
- rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità degli oggetti esposti
- rilasciare su richiesta degli acquirenti adeguata certificazione
- tenere pulita l'area occupata, provvedendo ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, secondo le istruzioni fornite dal Comune. Al termine della manifestazione il posteggio assegnato dovrà risultare pulito e totalmente sgombro
- rispettare gli orari della manifestazione
- adottare le misure previste eventualmente dal Comune per garantire la sicurezza della manifestazione
- attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio, i settori dei generi del Riuso, il trattamento degli oggetti usati nonché alle disposizioni del presente regolamento e a tutte le ulteriori disposizioni che il Comune riterrà di impartire per il migliore funzionamento della manifestazione e il suo inserimento nel contesto delle attività cittadine.

Articolo 18 - Responsabilità

18.1 E' unicamente responsabile il titolare dell'autorizzazione commerciale, il legale rappresentante in caso di società e qualsiasi altro operatore intestatario o concessionario di posteggio.

18.2 Per gli operatori inseriti a sorteggio, la responsabilità è del nominativo trascritto in graduatoria.

18.3 I rappresentanti, collaboratori, i presentatori di istanze, aiutanti, ecc sono co-obbligati sulla responsabilità.

Articolo 19 - Divieti agli operatori

19.1 E' fatto divieto agli operatori di:

- A) esporre e/o vendere oggetti non autorizzati dalle vigenti leggi e in particolare dal presente regolamento;
- B) esporre materiale contro la pubblica decenza (cassette, CD, riviste pornografiche);
- C) occupare abusivamente i posteggi o comunque aree all'interno della manifestazione;
- D) pubblicizzare ditte ed enti privati non partecipanti alla manifestazione;
- E) reclamizzare la propria ditta o i propri oggetti in maniera sconveniente;
- F) cambiare posteggio assegnato, usare altoparlanti o altri strumenti sonori per attrarre gli acquirenti;
- G) cedere, o scambiare anche parzialmente o momentaneamente il posteggio ricevuto sia in spunta che in concessione;

H) parcheggiare auto o altri veicoli in area destinata alla manifestazione, anche in adiacenza ai banchi senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione dal Comando Polizia Municipale;

I) disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di spunta o di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo;

L) farsi rappresentare nella manifestazione in casi diversi da quelli stabiliti all'articolo 15.

19.2 Nel caso in cui vengano messi in funzione a scopo dimostrativo apparecchi sonori posti in vendita (radio, grammofoni, juke box e simili) il loro volume dovrà essere tenuto basso e la diffusione sonora dovrà avvenire per periodi limitati nel tempo, evitando comunque qualsiasi forma di disturbo alle persone, alle operazioni di vendita e dell'ambiente in cui essa avviene.

Articolo 20 - Gestione della Manifestazione - Servizio di vigilanza - Banca dati

20.1 La gestione della Manifestazione sotto il profilo amministrativo e la tenuta della banca dati relativa alle presenze è affidata all'Ufficio Commercio mentre la gestione della spunta e il servizio di polizia sono affidati al Corpo Polizia Municipale.

Articolo 21 - Commissione consultiva

21.1 E' istituita una Commissione consultiva costituita da:

- Assessore al Commercio o suo delegato
- quattro soggetti designati tra gli operatori della Manifestazione in rappresentanza due del settore Mercantico e due del settore Generi del Riuso
- Comandante Polizia Municipale o suo delegato
- Responsabile dell'Ufficio Commercio o suo delegato
- responsabile dei procedimenti relativi alla manifestazione
- Rappresentante dell'ASCOM.

21.2 Nessuna indennità è attribuita ai componenti della Commissione consultiva.

21.3 La Commissione consultiva viene costituita con deliberazione di Giunta Comunale e dura in carica quanto l'Amministrazione comunale di riferimento. I suoi componenti possono essere rieletti.

21.4 La Commissione consultiva ha il compito di:

- avanzare ed esprimere pareri su iniziative per la valorizzazione della manifestazione proponendo di inserire al suo interno, nel contesto delle attività cittadine, attività culturali, artistiche e di promozione del territorio.

Articolo 22 - Commissione di Controllo.

22.1 E' istituita una Commissione di controllo della manifestazione, costituita da 3 esperti, dipendenti comunali o esterni nominati dalla Giunta Comunale e dura in carica quanto l'Amministrazione comunale di riferimento. Ai componenti esterni può essere assegnato un corrispettivo ed ha il compito di:

- verificare che gli operatori a posteggio fisso continuino ad esporre merce conforme al presente regolamento e allo spirito del Mercantico e Settore Generi del Riuso.

- verificare e valutare prima di assegnare un posto fisso, se la merce è conforme e compatibile col presente regolamento. Poiché alle verifiche sono interessati i sorteggianti le stesse devono essere concordate con l'ufficio Commercio, nel numero di 2 all'anno, previo accordo col Comune.

- le discrepanze al presente regolamento emerse durante le verifiche di controllo devono essere segnalate per iscritto al dirigente dell'ufficio Commercio per i provvedimenti del caso ai sensi dell'art. 23.3

Articolo 23 – Sanzioni

23.1 Salvo diversa disposizione di legge, chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo le disposizioni e procedure indicate dalla L. 689/1981.

23.2 L'accertamento delle violazioni amministrative/penali è operato dalla Polizia Locale nonché dagli altri Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria;

23.3 Tutte le violazioni sanzionate con provvedimenti amministrativi dagli organi di vigilanza o segnalate dalla Commissione di Controllo, a carico degli operatori a posto fisso e dei sorteggianti, devono essere segnalate al responsabile dell'ufficio Commercio che provvederà a diffidare l'interessato a non violare ulteriormente il presente regolamento. In caso di inottemperanza alla diffida si procederà alla revoca immediata della concessione del posteggio o alla eliminazione del nominativo o della società dalla graduatoria della spunta.

23.4 Nel caso in cui, l'Ufficio Commercio accerti con controlli o in altre circostanze che il titolare dell'autorizzazione, delle concessioni o dei soggetti della graduatoria di spunta non siano più in possesso del requisito soggettivo previsto dall'articolo 8.1, esso provvederà con immediatezza alla revoca della autorizzazione, della concessione del posteggio o alla cancellazione del nominativo dalla graduatoria.

23.5 Nel caso di seconda violazione del presente regolamento da parte dello stesso operatore, si farà inoltre luogo all'applicazione della sanzione accessoria della revoca della concessione del posteggio o della cancellazione dalle graduatorie della spunta.

23.6 La revoca della concessione di posteggio comporta la revoca automatica anche dell'autorizzazione amministrativa rilasciata per il Mercantico.

23.7 In caso di grave turbativa alla manifestazione, gli organi di vigilanza potranno allontanare gli operatori dall'edizione del Mercantico o Settore Generi del riuso.

23.8 In caso venga disposta la revoca del posteggio o l'allontanamento dall'edizione, nessun indennizzo è dovuto a titolo di rimborso degli oneri di edizioni pagate in anticipo o la mattina stessa per i sorteggianti

23.9 Gli operatori che hanno subito la sanzione della revoca del posteggio non potranno inoltrare una nuova domanda di partecipazione se non decorsi tre anni dalla data del provvedimento di revoca.

ARTICOLO 24 – COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

1) Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente Regolamento, le fonti normative sono rappresentate dalle disposizioni vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di vendita al dettaglio di cose antiche ed usate e di pubblica sicurezza, e nella fattispecie si evidenziano:

tipo di violazione e norma violata	sanzione pecuniaria	note
<p>vendita di cose antiche ovvero usate di valore NON esiguo senza avere fatto la preventiva dichiarazione al Sindaco presentando apposita SCIA</p> <p>R.D 773/1931</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 126 co. 1 - art. 17 bis co. 3 	<p>sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00</p>	<p>Autorità competente a ricevere il rapporto:</p> <p>Prefetto</p> <p>Proventi: Stato</p>
<p>vendita di cose antiche ovvero usate, di valore NON esiguo-mancata tenuta del registro delle operazioni.</p> <p>R.D 773/1931</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 128 co. 2 - art. 17 bis co. 3 	<p>sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00</p>	<p>Autorità competente a ricevere il rapporto:</p> <p>Prefetto</p> <p>Proventi: Stato</p>
<p>vendita di cose antiche ovvero usate, di valore NON esiguo-mancata esibizione del registro delle operazioni.</p> <p>R.D 773/1931</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 128 co. 3 in relazione all'art. 247 co. 1 R.D 635/1940 - art. 17 bis co. 3 R.D 773/1931 	<p>sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00</p>	<p>Autorità competente a ricevere il rapporto:</p> <p>Prefetto</p> <p>Proventi: Stato</p>
<p>vendita di cose antiche/ usate, di valore NON esiguo-irregolare tenuta del registro delle operazioni (non indicando il nominativo del compratore/venditore, la specie della merce comprata/venduta.....).</p> <p>R.D 773/1931</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 128 co. 2 in relazione all'art. 247 co. 1 R.D 635/1940 - art. 17 bis co. 3 R.D 773/1931 	<p>sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00</p>	<p>Autorità competente a ricevere il rapporto:</p> <p>Prefetto</p> <p>Proventi: Stato</p>
<p>vendita di reperti aventi valore storico ed archeologico,</p>	<p>Comunicazione</p>	<p>sequestro della merce ex. 354</p>

materiali provenienti da smembramento di monumenti, etc. - codice dei beni culturali e dell'ambiente - art. 648 codice penale	all'Autorità Giudiziaria	c.p.p
- vendita o esposizione di merci di illecita provenienza: - art. 648 codice penale	Comunicazione all'Autorità Giudiziaria	sequestro della merce ex. 354 c.p.p

Articolo 25 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento in quanto applicabili alle norme di legge e di regolamento in materia di commercio, Settore genere del Riuso, igiene e in particolare al Regolamento dei mercati del Comune di Carmagnola o in altre leggi speciali.

Qualsiasi variazione, modifica ed integrazione al presente Regolamento viene effettuato tramite Deliberazione della Giunta Comunale. Altri cambiamenti tecnici quali p.es. di orario, giornata, importi, ecc sono a carico del Direttore della Ripartizione Commercio. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Novembre 2015.